

Allegato A

N. 1076 del Repertorio N. 716 della Raccolta
STATUTO

Titolo I - Denominazione, sede, durata

Art. 1)

1. E' costituita una società a responsabilità limitata sotto la denominazione sociale "Unimelab S.r.l. unipersonale". L'unico socio è costituito dall'Università degli Studi di Messina (d'ora innanzi Università). La società svolge attività e servizi strumentali per l'Università ed è sottoposta al controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

2. Essa è regolata dal presente statuto, dalle norme sul funzionamento della società in esso contenute e, per quanto qui non espressamente richiamato, dalle norme di legge vigenti.

Art. 2)

1. La società ha sede nel Comune di Messina.

2. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie e rappresentanze sia in Italia che all'estero.

Art. 3)

La durata della società è fissata fino alla data del 31 dicembre 2050, ma potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione assunta ai sensi di legge.

Titolo II - Oggetto sociale

Art. 4)

1. La società ha per oggetto la gestione dei laboratori tecnologici dell'Università. I laboratori tecnologici e le relative dotazioni non saranno oggetto di conferimento ma saranno concessi in godimento dall'Università alla Unimelab S.r.l. unipersonale in forza di apposita convenzione.

2. La società potrà partecipare a Consorzi, Distretti, Centri di ricerca nonchè aderire a qualsiasi altra forma di associazione e collaborazione con enti pubblici e privati, utile al perseguimento dei propri fini.

3. La società effettuerà attività di ricerca e consulenza nei settori di competenza coerenti con le piattaforme tecnologiche concesse in uso dall'Università, sia direttamente che tramite la creazione di spin off, sia con che senza partecipazione della Unimelab S.r.l. unipersonale.

4. La gestione dei parchi tecnologici e la loro fruizione da parte di soggetti terzi avverrà sulla base di apposite convenzioni, formulate in coerenza alla convenzione-tipo approvata dagli Organi di Governo dell'Università degli Studi di Messina.

5. Ai sensi della vigente normativa, la società si potrà avvalere di personale universitario e/o, ove necessario, dell'opera di professionisti esterni.

6. La società potrà svolgere qualunque attività connessa ed affine a quelle di cui al superiore comma 3, nonchè compiere

tutte le operazioni industriali e commerciali, ritenute necessarie e utili al conseguimento dei propri fini nonché a supporto delle attività istituzionali dell'Università; compiere tutte le operazioni di natura finanziaria aventi pertinenza con l'oggetto sociale, escluse espressamente le attività riservate ai soggetti operanti nel settore finanziario, ai sensi del decreto legislativo 1 Settembre 1995 n. 385, nonché dei decreti delegati del Ministero del Tesoro 6 e 28 Luglio 1994 e della legislazione di tempo in tempo vigente.

7. La società può integrare gli strumenti di governo societario dotandosi di regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività sociale alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale, di codici di condotta propri o aderendo a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società, nonché predisponendo programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.

8. La società uniforma tutte le attività svolte nei confronti dell'Università a criteri di efficienza efficacia ed economicità, parità di trattamento, pareggio di bilancio e trasparenza, attuata attraverso la pubblicazione delle informazioni sul proprio sito web.

Titolo III - Capitale sociale e quote

Art. 5)

1. Il capitale sociale è fissato in euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) suddiviso in quote ai sensi di legge.

2. Il capitale è interamente pubblico e viene interamente sottoscritto e versato dall'unico socio Università, al cui controllo analogo la Società è sottoposta, in quanto realizza a favore della stessa attività e servizi considerati strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali.

3. Oltre l'ottanta per cento del fatturato della società è effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'Università e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 16 del d.lgs. 19 agosto 2016, n.175, e all'art. 5 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

4. In sede di aumento di capitale può essere conferito in società ogni elemento suscettibile di valutazione economica.

Art. 6)

1. In deroga alle presunzioni di legge e salvo diversa espli-

cita previsione, eventuali finanziamenti dei soci, per qualunque causale, in proporzione alle quote possedute saranno infruttiferi di interessi.

2. La società ha facoltà di raccogliere presso i propri soci i finanziamenti necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale.

3. I soci potranno effettuare anche versamenti senza vincolo di restituzione per la società, che potranno essere imputati a capitale, a riserva di capitale, a copertura di perdite.

Art. 7)

1. Le quote sono tutte nominative. Le quote non possono essere cedute per atto inter vivos, a pena di invalidità del relativo trasferimento e, comunque, della sua inefficacia nei confronti della società, se non saranno previamente offerte ai soci che hanno diritto di prelazione a parità di prezzo e condizioni, riferiti a ciascuna quota.

2. L'offerta ai soci dovrà essere effettuata per iscritto e dovrà contenere anche la specificazione del prezzo e delle condizioni, eventualmente poste dall'aspirante all'acquisto, considerati unitariamente per ogni singola quota.

3. La prelazione potrà essere esercitata nel termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal ricevimento dell'offerta.

4. Se la prelazione sarà esercitata da un socio nel termine stabilito, le quote offerte saranno acquistate, a sua facoltà, per l'intero od in parte da questi.

5. Ove all'acquisto concorressero più soci, le quote offerte saranno ripartite in proporzione alle rispettive quote di capitale possedute dai concorrenti.

6. Ove nessuno dei soci eserciti la prelazione, le quote potranno essere cedute a terzi, ma il relativo trasferimento sarà valido ed efficace nei confronti della società dopo la comprovata esibizione a tutti i soci, nel termine di quindici giorni dalla stipula, dell'atto di trasferimento pienamente conforme nel prezzo e nelle condizioni all'offerta scritta e documentata ai fini dell'esercizio della prelazione.

7. In ogni caso, l'alienazione delle partecipazioni è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione ed i relativi atti deliberativi sono adottati dal Consiglio di Amministrazione dell'Università. In casi eccezionali, il predetto organo, con deliberazione motivata che dà analiticamente conto della convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita, può disporre che l'alienazione sia effettuata mediante negoziazione diretta con un solo acquirente, facendo salvo il diritto di prelazione dei soci. La mancanza o l'invalidità del predetto atto deliberativo rende inefficace l'atto di alienazione.

Titolo IV - Assemblee e decisioni dei soci

Art. 8)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza

dal presente Statuto, dalle norme sul funzionamento della società in esso contenute e dalle disposizioni di legge vigenti, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Art. 9)

1. Sono riservate alla competenza dei soci:

1 - l'approvazione del bilancio e la ripartizione degli utili;
2 - la nomina e la revoca degli amministratori di cui al successivo art. 16;

3 - l'eventuale nomina dell'organo di controllo o del revisore;

4 - la nomina e la revoca dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione;

5 - le altre decisioni che la legge riserva in modo inderogabile alla decisione dei soci.

2. Sono adottati altresì con deliberazione analiticamente motivata del Consiglio di Amministrazione dell'Università:

a) le modifiche di clausole dell'oggetto sociale che consentano un cambiamento significativo dell'attività della società;

b) la trasformazione della società;

c) il trasferimento della sede sociale all'estero;

d) l'alienazione o la costituzione di vincoli su partecipazioni sociali;

e) la revoca dello stato di liquidazione;

f) la conclusione e lo scioglimento di patti parasociali.

3. In ogni caso, i diritti dell'azionista sono esercitati dal Consiglio di Amministrazione dell'Università.

Art. 10)

1. Tutte le decisioni che per legge o in forza del presente Statuto non devono essere adottate con deliberazione assembleare, possono essere assunte sulla base di unico documento da cui risulti con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare una adeguata informazione sugli argomenti da trattare nonché l'esatto testo della decisione che si propone di adottare; detto documento dovrà essere datato e sottoscritto da ciascun socio con l'indicazione "visto ed approvato" oppure "visto e non approvato" oppure "visto ed astenuto".

2. Tra la data della prima e quella dell'ultima sottoscrizione non può intercorrere un periodo superiore a sette giorni.

3. La decisione si reputa validamente adottata qualora entro il termine suddetto pervengano alla società le dichiarazioni di approvazione di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

4. Spetta all'organo amministrativo comunicare i risultati delle consultazioni e dei consensi espressi per iscritto, indicando la data di formazione delle relative decisioni.

Art. 11)

1. L'assemblea è convocata dall'Amministratore Unico o da uno

dei coamministratori o, qualora l'organo amministrativo abbia natura collegiale, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Consigliere Delegato di cui al successivo art. 21, con raccomandata, pec o fax spediti ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza anche fuori della sede sociale, purchè particolari esigenze lo richiedano e, comunque, nel territorio della Repubblica Italiana.

2. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, l'indicazione della sede, del giorno e dell'ora di convocazione e dell'eventuale adunanza di seconda convocazione.

3. L'assemblea potrà però validamente riunirsi anche in mancanza di tali formalità, qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e tutti i sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

4. Ogni socio ha diritto di partecipare alle assemblee ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Art. 12)

1. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio. Qualora particolari esigenze lo richiedano, la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere effettuata, anzichè entro centoventi giorni, entro il termine massimo di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

2. L'assemblea, oltre i casi previsti dalla legge, è convocata per le deliberazioni di sua competenza quando l'organo amministrativo lo ritenga opportuno. La convocazione dell'assemblea deve altresì essere fatta senza ritardo quando viene inoltrata richiesta da parte dei soci ai sensi di legge.

Art. 13)

Il socio può farsi rappresentare in assemblea da altro soggetto, purchè non amministratore o dipendente della società, munito di delega scritta o procura.

Art. 14)

1. L'assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o, qualora l'organo amministrativo abbia natura collegiale, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Consigliere Delegato di cui al successivo art. 21 e, in assenza o impedimento di questi soggetti, dalla persona designata dalla maggioranza dei presenti.

2. Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario anche non socio. Nei casi previsti dalla legge e nei casi in cui l'Organo Amministrativo lo reputi opportuno, il verbale è redatto da un Notaio che funge da segretario.

Art. 15)

1. Le assemblee, salvi i casi previsti da norme inderogabili di legge, deliberano con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

2. Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità alla

legge ed al presente statuto, vincolano tutti i soci ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

Titolo V - Amministrazione e Rappresentanza

Art. 16)

1. L'amministrazione della società è affidata di norma ad un Amministratore Unico; può essere altresì affidata, in caso la normativa vigente lo consenta, a un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri, in modo da rispettare il principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. In caso di organo amministrativo collegiale, la scelta degli amministratori da eleggere è effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 15 luglio 2011, n.120, e dal relativo regolamento attuativo D.P.R. 30 novembre 2012, n.251. In ogni caso, gli amministratori della Società non possono essere dipendenti dell'Università.

2. L'assemblea ha facoltà in qualunque momento di sostituire la forma dell'organo amministrativo secondo le modalità sopra precisate e conformemente alle disposizioni normative vigenti. L'amministrazione può essere affidata anche a un non socio.

3. L'organo amministrativo, dura in carica tre anni ed è riconfermabile secondo le disposizioni normative vigenti.

Art. 17)

Qualora l'organo amministrativo abbia natura collegiale, può essere prevista la carica di Vicepresidente esclusivamente per lo svolgimento, senza riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo, della funzione di sostituto del Presidente del Consiglio di Amministrazione in caso di impedimento o di assenza dello stesso, da qualsiasi causa dipendente. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può anche essere sostituito dal Consigliere Delegato di cui al successivo art. 21, se nominato. Il Consiglio può nominare pure un segretario, il quale può essere anche estraneo al consiglio stesso.

Art. 18)

1. Qualora l'organo amministrativo abbia natura collegiale, le riunioni del Consiglio di Amministrazione hanno luogo nella sede sociale o altrove, purchè entro il territorio della Repubblica Italiana, dietro invito del Presidente o del Consigliere Delegato di cui al successivo art. 21.

2. Il Consiglio si raduna anche tutte le volte che l'invito venga richiesto da uno o più amministratori o anche, ove esista il Collegio Sindacale, dai sindaci.

3. La convocazione si effettua mediante invio di lettera raccomandata, telegramma o fax a ciascun amministratore o sindaco effettivo, ove esista, almeno otto giorni prima della data della riunione ed in casi di urgenza, con fax, telegramma o pec da trasmettere tre giorni prima.

Art. 19)

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

2. Viene ammessa la validità delle riunioni in presenza di tutti gli amministratori e di tutti i sindaci effettivi, ove esistano, anche in assenza di convocazione.

3. Le deliberazioni del consiglio saranno registrate in apposito libro e firmate dal Presidente e dal segretario o da un altro degli amministratori intervenuti.

Art. 20)

1. L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorta, tranne per quegli atti che dalla legge o dal presente statuto siano riservati in modo tassativo all'assemblea dei soci o al Consiglio di Amministrazione dell'Università.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 4, l'organo amministrativo ha la facoltà di procedere ad acquisti, permuta ed alienazioni, mobiliari ed immobiliari, di assumere obbligazioni anche cambiarie e mutui, di prestare fidejussioni, di partecipare ad altre aziende o società costituite o costituende, di fare qualsiasi operazione presso il Debito Pubblico e la Cassa Depositi e Prestiti, di aprire conti correnti bancari e postali ed accendere debiti presso banche e privati, di prelevare dal conto corrente postale, di fare qualsiasi operazione presso ogni altro Ente pubblico o privato, di consentire costituzioni, surroghe, postergazioni, cancellazioni e rinunce di ipoteche, trascrizioni ed annotamenti di ogni genere e specie, esonerando i Conservatori dei Registri Immobiliari, il direttore del Debito Pubblico e della Cassa Depositi e Prestiti e di ogni altro Ente pubblico, da ogni responsabilità.

3. L'organo amministrativo potrà, inoltre, e più specificatamente:

a) effettuare qualsiasi operazione di versamento a credito e di prelevamento a debito nei conti correnti esistenti presso istituti bancari con qualunque modalità, anche allo scoperto ed oltre il limite delle linee di credito eventualmente consentite, fermo restando il riconoscimento del debito relativo da parte della società;

b) richiedere e ritirare libretti di assegni a valere sui conti correnti esistenti presso gli Istituti di Credito;

c) girare e negoziare, quietanzare ed incassare assegni bancari e circolari e vaglia all'ordine della società o alla stessa girati e disporre del relativo importo anche senza l'accredito in conto corrente;

d) girare e/o presentare per lo sconto l'accredito, salvo buon fine, o all'incasso cambiali, altri titoli di credito ed effetti cambiari;

e) impegnarsi cambiariamente in favore di Istituti di Credito

e richiedere ed utilizzare anticipazioni e conti garantiti da titoli e merci;

f) firmare per conto della società richieste di benessere, ordinare agli Istituti di Credito la cessione o l'acquisto della divisa relativa, chiedere ai detti Istituti impegni verso terzi su crediti a favore della società, prelevare i controvalori delle divise cedute e, più in generale, compiere qualsiasi operazione inerente al lavoro della società con l'estero;

g) stipulare contratti di importazione ed esportazione con ditte estere o, comunque, con sede all'estero;

h) deliberare sulle azioni giudiziarie anche in sede di cessazione e revocazione sui compromessi e transazioni e fare quant'altro necessario nell'interesse della società, dovendosi ritenere la superiore elencazione di poteri esemplificativa e non tassativa.

Art. 21)

Il Consiglio di Amministrazione può attribuire con deliberazione assunta, a maggioranza assoluta, deleghe di gestione ad un solo amministratore, con qualifica di Consigliere Delegato, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

Art. 22)

La firma sociale e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio sono devolute singolarmente e disgiuntamente all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al Consigliere Delegato, se nominati.

Art. 23)

Nel caso in cui l'amministrazione della società sia affidata ad un Amministratore Unico, questi assume tutti i poteri e tutte le facoltà di ordinaria e straordinaria gestione ed amministrazione riservate dal presente atto costitutivo al Consiglio di Amministrazione, nonché tutti i poteri di esercizio della firma sociale e di rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio.

Art. 24)

Il compenso spettante agli amministratori, oltre al rimborso delle spese incontrate per ragioni del loro ufficio, è determinato dall'Assemblea dei soci secondo le disposizioni normative vigenti e, in ogni caso, non potrà eccedere il limite massimo di euro 240.000 (duecentoquarantamila) annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico. La parte variabile della remunerazione è commisurata ai risultati di bilancio raggiunti dalla società nel corso dell'esercizio precedente. In caso di risultati negativi attribuibili alla responsabilità dell'amministratore, la parte variabile non può essere corri-

sposta.

Titolo VI - Controllo e controllo analogo

Art. 25)

Ciascun socio ha diritto di avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di propria fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

Art. 26)

1. L'assemblea dei soci procede alla nomina di un organo di controllo o di un revisore, fissandone l'emolumento. L'assemblea può istituire un ufficio di controllo interno che collabora con l'organo di controllo o con il revisore riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti e trasmettendo a sua volta relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione.

2. L'Università esercita il controllo analogo, ai fini dello svolgimento delle attività di interesse istituzionale, da attribuirsi alla società in affidamento diretto, secondo il modello dell'in house providing. A tal fine, l'Università istituisce un apposito servizio di controllo da attribuirsi, da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Università, a uno o più soggetti con funzioni apicali. A detto servizio deve essere affidato:

a) il controllo preventivo autorizzativo degli atti di gestione strategica di spettanza dell'organo amministrativo della società, nonché degli altri atti che il medesimo organo amministrativo intenderà sottoporre al Servizio. Gli atti da sottoporre all'esame dovranno pervenire al Servizio almeno quindici giorni anteriori all'eventuale adempimento e comunque assegnando al Servizio almeno quindici giorni di tempo per completare l'esame e trasmetterne l'esito. In caso di mancato riscontro e/o di adozione di rilievi o atti di indirizzo, al decorso di quindici giorni, l'esame si intenderà compiuto ed il controllo si intenderà reso con esito favorevole;

b) la verifica dell'esatta esecuzione da parte della Società degli atti di indirizzo provenienti dall'Università.

3. Sono sempre sottoposti a controllo preventivo gli atti e le convenzioni che la Società intende stipulare con soggetti terzi.

4. La società ha l'obbligo di garantire, con propri provvedimenti, il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, nel complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, fissati con deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione dall'Università. I suddetti provvedimenti sono pubblicati sui siti istituzionali della società e dell'Università. Ai fini del controllo sullo stato di attuazione degli obiettivi, la società deve inviare all'Università trimestralmente una relazione economico-finanziaria e una relazione sullo stato di attuazione degli obiettivi programmati.

5. La società predispone altresì annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, una relazione sul governo societario che è pubblicata contestualmente al bilancio di esercizio. Gli strumenti indicati all'art. 4, comma 7, del presente Statuto, eventualmente adottati ad integrazione di quelli di governo societario, sono indicati nella suddetta relazione, così come occorre dare conto altresì, nella suddetta relazione, delle ragioni della loro mancata adozione.

Titolo VII - Requisiti, durata e trattamento economico degli organi di amministrazione e controllo

Art. 27

1. I componenti degli organi amministrativi e di controllo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa vigente in materia.

Restano ferme le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al d.lgs. 8 aprile 2013, n.39.

2. Agli organi di amministrazione e controllo della società si applicano le disposizioni del decreto-legge n.293/1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n.444/1994, in materia di prorogatio organi.

2. È vietato corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché corrispondere trattamenti di fine mandato.

Titolo VIII - Esercizio sociale, bilancio, riparto utili

Art. 28)

L'esercizio sociale comincia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio sociale, l'Organo Amministrativo redige il bilancio con il conto economico e la nota integrativa, da sottoporsi all'approvazione dell'assemblea dei soci.

Art. 29)

Gli utili netti dell'esercizio sono ripartiti come segue:

- a) una quota, non inferiore alla misura prescritta dalla legge, viene assegnata al fondo di riserva legale;
- b) l'utile residuo sarà accantonato in apposita riserva, non distribuibile tra i soci, ma utilizzabile esclusivamente per l'effettuazione di nuovi investimenti finalizzati al miglioramento dei servizi resi.

Titolo IX - Scioglimento, liquidazione

Art. 30)

Addivenendosi in qualsiasi tempo o per qualsiasi causa allo scioglimento della società, le norme per la liquidazione, la nomina dei liquidatori, la determinazione dei loro poteri e dei loro compensi, sono di competenza dell'assemblea, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge.

Titolo X - Titoli di debito

Art. 31)

La società può emettere titoli di debito, in conformità alle

vigenti disposizioni di legge, in seguito a decisione dei soci assunta con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale.

Titolo XI - Recesso del socio

Art. 32)

1. Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge.
2. La volontà di recedere deve essere comunicata all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dall'iscrizione nel Registro delle imprese della delibera che legittima il recesso.

Art. 33)

1. Il socio che recede dalla società ha diritto ad ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale su istanza della parte più diligente.
2. Il rimborso deve essere eseguito secondo le modalità stabilite dalla legge entro sei mesi dalla comunicazione della dichiarazione di recesso fatta alla società.
3. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se viene deliberato lo scioglimento della società.

F.to Giuseppe Galatà

Notaio Eloisa Germanà